

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2209

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1990

---

Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65,  
recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione  
per la Polonia

---

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dei recenti avvenimenti nei Paesi dell'Europa dell'Est, il Governo ha approvato un disegno di legge avente ad oggetto la partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia, che giace al Senato, presso il quale è stato presentato il 12 gennaio 1990 (Atto Senato n. 2060), in attesa che le Commissioni permanenti, investite dell'esame, si esprimano, tanto in sede consultiva che referente.

In realtà, nella presente fase di radicali e impegnative riforme la Polonia è il paese dell'Europa dell'Est che presenta una situazione economica caratterizzata dai più gravi squilibri.

Il successo di queste riforme dipende anche dal sostegno che i paesi industrializzati saranno in grado di dare al Governo polacco nel suo sforzo di realizzare in breve tempo le strutture necessarie per il passaggio da un'economia centralizzata ad una basata sul mercato.

Il Governo italiano ha espresso in varie sedi la sua disponibilità a sostenere economicamente la Polonia mediante aiuti alimentari di emergenza, crediti commerciali e crediti di aiuto destinati a specifici programmi e progetti. La condizione fondamentale per la concessione di tali aiuti è che essi si inseriscano in un programma di risanamento economico concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI). È opportuno ricordare che nel FMI e nella Banca Mondiale la Polonia fa parte della *constituency* guidata dall'Italia ed è pertanto rappresentata nei rispettivi Consigli di amministrazione dai Direttori esecutivi italiani.

Per fronteggiare e superare i principali squilibri, di cui soffre l'economia polacca, il FMI ha indicato che è prioritaria la lotta all'inflazione, il cui successo dipende anche da un'adeguata politica del cambio dello *zloty*.

Il piano di risanamento si basa sulla «lettera d'intenti» del Governo polacco al FMI del 22 dicembre 1989 e sull'istituzione di un Fondo di stabilizzazione dello *zloty*, avvenuta il 2 gennaio 1990.

Le autorità polacche hanno chiesto ai paesi industrializzati di contribuire all'istituzione di tale Fondo, per un ammontare complessivo di un miliardo di dollari.

Il Fondo avrà lo scopo di integrare le risorse messe a disposizione dal FMI e sarà utilizzabile a sostegno delle politiche di liberalizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti relativi a transazioni internazionali correnti. Poiché la linea di riserva fornita dal nuovo Fondo deve essere considerata come aggiunta rispetto alle altre linee di riserva di cui dispongono le autorità polacche, saranno stabilite regole precise per la sua utilizzazione in modo da rispettare gli obiettivi di ricostituzione delle riserve stabiliti dal programma del FMI.

All'Italia è stato richiesto di contribuire all'istituzione del Fondo sulla base di accordi raggiunti fra i sette maggiori paesi industrializzati.

Il contributo italiano assume la forma di prestito per un importo pari a 100 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse agevolato, come conseguente incarico per l'Ufficio italiano dei cambi di effettuare l'operazione per conto del Tesoro.

Il prestito, concesso alla Banca nazionale di Polonia e garantito dal Governo polacco, è destinato, insieme ai contributi degli altri paesi, ad un conto istituito presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) o una Banca Centrale di un paese industrializzato e intestato alla Banca nazionale di Polonia, alla quale è attribuita la responsabilità dell'effettuazione del prelievo sul Fondo.

L'utilizzazione delle risorse del Fondo di stabilizzazione è tuttavia condizionata alla collaborazione tra il Governo polacco e il Fondo monetario internazionale e quindi al

rispetto degli impegni previsti dal programma di risanamento economico.

Il buon uso delle risorse ai fini della stabilizzazione dello *zloty* sarà valutato da uno speciale comitato composto dai paesi partecipanti, che potrà chiedere in qualsiasi momento consultazioni con le autorità polacche.

Il Fondo di stabilizzazione avrà una durata di un anno, a meno che i paesi che hanno contribuito alla sua costituzione decidano di rinnovarlo.

Lo schema di funzionamento del Fondo e i rapporti tra il Governo polacco, la Banca nazionale di Polonia e l'istituzione depositaria delle risorse sono stati definiti in un *memorandum* d'intesa, che costituirà la base per gli accordi bilaterali di finanziamento da stipularsi tra le autorità dei paesi industrializzati e quelle polacche.

Il differimento dell'autorizzazione legislativa delle misure di partecipazione, che scaturirebbe dalla ritardata approvazione parlamentare dell'iniziativa, anche in relazione ai diversi impegni politici già in passato calendarizzati e nell'imminenza di ulteriori, oggettive circostanze, non è certamente addebitabile agli Organi parlamentari.

Nondimeno, prossime interruzioni dei lavori del Senato, come lo svolgimento delle consultazioni elettorali, comporterebbero una grave compromissione della possibilità di approvare tempestivamente il

disegno di legge, nonostante gli impegni già posti a carico degli organismi competenti per gli accreditamenti previsti dagli impegni internazionali già assunti.

Conseguentemente, si pone come inderogabile l'esigenza che il provvedimento venga approvato con carattere di urgenza indifferibile e di assoluta necessità, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca nazionale di Polonia ai fini dell'istituzione del Fondo di stabilizzazione.

L'articolo 2 concerne l'autorizzazione ad erogare il corrispondente importo per la concessione del prestito di cui all'articolo 1 ed a fissare le modalità del prestito stesso. È stabilito che i rapporti tra il Ministero del tesoro e l'UIC, derivanti dal prestito alla Banca nazionale di Polonia siano regolati da apposita convenzione.

Con l'articolo 3 si prevede la copertura finanziaria dell'onere, calcolata in lire 127.050.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dai rischi di cambio si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento ha per oggetto il contributo finanziario dell'Italia per la costituzione del fondo di stabilizzazione di 1 miliardo di dollari a favore della Polonia che dovrà servire a sostenere la moneta polacca durante il processo di liberalizzazione del sistema di pagamenti esteri.

Il contributo italiano sarà erogato sotto forma di prestito in dollari a tasso di interesse agevolato e sarà gestito dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC). La misura di 100 milioni di dollari è stata concordata nel *memorandum* d'intesa del 28 dicembre 1989 che prevede la seguente ripartizione dei contributi.

	Tipo di contributo	pari a milioni di dollari USA
Austria .....		20
Canada .....	dono rimborsabile	25
Repubblica Federale di Germania .	linea di credito	250
Francia .....	prestito	100
Italia .....	prestito	100
Giappone .....	prestito	150
Lussemburgo .....		1
Norvegia .....		
Portogallo .....	prestito	5
Spagna .....	prestito	14
Svezia .....		
Svizzera .....	prestito	30
Turchia .....		0.75
Regno Unito .....	dono	100
Stati Uniti .....	dono	199.14
	Totale ...	994.89

Il Ministro del tesoro, nello stabilire ai sensi dell'articolo 2 le modalità del prestito, terrà conto dell'eventuale proroga del Fondo di stabilizzazione.

In base alla classificazione economica delle poste di bilancio, la spesa in esame rientra nella categoria dei trasferimenti operati dallo Stato a favore di Stati esteri. In particolare, il Ministro del tesoro viene autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi per la concessione di un prestito alla Banca nazionale di Polonia, la somma di 100 milioni di dollari USA valutata al cambio lira/dollaro del 29 dicembre 1989 (pari a lire 1270,5) in lire 127.050.000.000.

A tale somma si devono aggiungere oneri derivanti da differenze di cambio rispetto alla data di effettiva erogazione a favore dell'UIC, mentre le spese per la gestione del prestito - che saranno regolate da un'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro e lo stesso UIC - rientrano nelle normali spese amministrative dell'Istituto.

Per quanto riguarda invece la classificazione funzionale, gli stessi oneri, identificabili quali oneri istituzionali di amministrazione nei confronti dell'estero, vanno imputati alla sezione Relazioni internazionali.

La copertura finanziaria dell'onere recato dal decreto-legge per lire 127.050.000.000 viene reperita utilizzando parzialmente l'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 (fondo speciale di parte corrente).

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia.

*Decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990.*

## **Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ai conferimenti finanziari nei confronti degli organismi nazionali impegnati agli aiuti d'emergenza, per effetto degli accordi assunti in sede internazionale, in favore della Polonia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale Paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.

#### **Articolo 2.**

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, capo XII, capitolo 3540.

2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 sono regolati da apposita convenzione.

#### Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - CIRINO POMI-  
CINO - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI